



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 1

Registrazione di Atto Privato

Il 20/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6H , serie 3 , numero 287

data di stipula: 03/03/2026

ident.vo telematico: T6H26L000287000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97723460586

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
01	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97723460586				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

20 MAR. 2026

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI - 03 MARZO 2026
Associazione ORIZZONTI FUTURI – Codice Fiscale 97723460586
Piazza dei Prati degli Strozzi 34 - 00195 Roma



L'anno 2026, il giorno 3 del mese di MARZO, regolarmente convocata presso la sede legale, in Piazza dei Prati degli Strozzi, n. 34 a Roma, si è riunita, alle ore 19,00, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione Orizzonti Futuri, per discutere e deliberare sul seguente

o.d.g.

- 1) Modifiche allo statuto sociale necessarie per procedere all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore);
- 2) Mozione per la facoltatività della nomina dell'Organo di Controllo;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti, quali componenti il Consiglio Direttivo i sigg.ri: Arnaldo Ridolfi (Presidente), Antonio Savarese, Anna Lorusso, Luana Chiariello e Antonio La Ghezza.

Sono presenti, nella qualità di soci i sigg.ri: Antonio La Ghezza, Antonio Esposito, Antonio Savarese, Aldo Radano, Pino Sulcanese, Andrea Agostini, Massimo De Sio, Michele Beverelli, Ferdinando Vento, Enrico Fiori, Enrico Lercara e Carmelo Cotini.

Assumono, per volontà unanime dei presenti, la funzione di presidente della riunione il sig Arnaldo Ridolfi e la funzione di segretario il sig. Antonio La Ghezza.

PUNTO 1) – o.d.g.

Il Presidente constatata e fatta constatare la validità, in prima convocazione, dell'odierna Assemblea, passa a trattare il primo punto all'o.d.g., ribadendo la necessità, peraltro a conoscenza di tutti gli intervenuti, di procedere alla modifica ed all'adeguamento dello statuto sociale, per poter, così, procedere all'iscrizione dell'Associazione Orizzonti Futuri quale ETS nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) entro e non oltre la data del 31/03/2026.

Il Presidente apre la discussione, illustrando ai presenti le modifiche necessarie da apportare allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo, alla quale partecipano tutti gli intervenuti che manifestano la propria sostanziale condivisione con quanto sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Dopo tale discussione l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare all'unanimità dei presenti le modifiche allo statuto, così come proposte dal Consiglio Direttivo, che viene allegato, nella versione approvata, al presente verbale costituendone parte integrante;
- di dare mandato al Presidente di procedere alla registrazione del presente verbale, dell'allegato statuto modificato, nei modi e termini previsti dalla normativa in vigore, e di concludere entro il 31/03/2026 la procedura di iscrizione al RUNTS.

PUNTO 2) – o.d.g.

Il Presidente, procedendo all'esame del successivo secondo punto all'o.d.g., comunica ai presenti che la legge 104/2024, art.4, lett. e), ha innalzato i limiti precedentemente previsti dal comma 2, art. 30 del CTS per la nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore. La modifica introdotta ha inteso semplificare il funzionamento degli Enti del Terzo settore prevedendo limiti più alti al verificarsi dei quali è previsto l'obbligo del controllo interno ed esterno degli enti non piccoli.

Il Presidente dopo questa disamina ha evidenziato che l'associazione Orizzonti Futuri non supera, nel biennio antecedente, i limiti dimensionali per i quali ricade l'obbligo della nomina dell'organo di controllo e, pertanto, chiede ai presenti di approvare la mozione di facoltatività della nomina di tale organo al fine di semplificare il funzionamento dell'associazione, prevedendo l'eventualità di nomina solo nel caso in cui vi sia la necessità per legge.

Dopo tale discussione l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare con decorrenza immediata la mozione di facoltatività della nomina di tale organo al fine di semplificare il funzionamento dell'associazione, prevedendo l'eventualità di nomina solo nel caso in cui vi sia la necessità per legge.

Dopo tale deliberazione, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna l'Assemblea, alle ore 20,30.

Del che è verbale.

IL PRESIDENTE

(Arnaldo Ridolfi)

[Signature of Arnaldo Ridolfi]

IL SEGRETARIO

(ANTONIO LA GHEZZA)

[Signature of Antonio La Ghezza]

IL FUNZIONARIO
[Signature]

20 MAR. 2026

() Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani*

STATUTO
ASSOCIAZIONE "ORIZZONTI FUTURI ETS"
ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1

Costituzione – Denominazione - Sede

È costituita l'Associazione denominata "Orizzonti Futuri ETS" Ente del Terzo Settore.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La sede dell'Associazione è in Roma, Piazza degli Strozzi 34.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione potrà essere trasferita nell'ambito del comune di Roma.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Roma, non costituisce modifica statutaria

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperti uffici periferici dell'Associazione su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare attraverso la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte, la diffusione dell'esercizio dell'attività sportiva, la tutela dei diritti civili, la beneficenza, l'assistenza sociale, l'istruzione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017:

Lettera f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Lettera u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale,

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, potrà svolgere le seguenti attività: a) operare in favore dei giovani e degli anziani, attraverso l'acquisto di attrezzature o il sostegno economico offerto alle strutture che si occupano di tali soggetti, quali scuole, con particolare riferimento a quelle del ciclo primario, associazioni sportive e non, case di cura e di riposo ecc.; b) offrire sostegno economico alle strutture pubbliche e private, per il recupero di beni di interesse storico, artistico e culturale; c) operare a sostegno delle strutture sanitarie pubbliche e sotto il loro diretto controllo, per l'acquisto di attrezzature di particolare rilevanza, per l'attività delle medesime strutture; d) operare, in genere, in favore di tutte le categorie svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.107 del 19 maggio 2021, in attuazione dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e



documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla normativa in vigore.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Soci

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Possono essere soci tutti i cittadini, italiani e non, che, riconoscendosi nelle finalità espresse dallo Statuto e negli obiettivi dell'Associazione, intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere, di conseguenza, richiesta per un periodo temporaneo.

Per acquisire la qualifica di socio occorrerà presentare apposita richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo; in tale richiesta dovrà essere contenuta la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti.

Se il Consiglio Direttivo non si pronuncia, entro un mese dalla presentazione della richiesta di ammissione, la richiesta stessa si intende accolta.

In caso, invece, di non accoglimento, la delibera in tal senso adottata dal Consiglio Direttivo – a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio segreto - dovrà essere comunicata all'interessato in forma scritta, indicando le motivazioni.

L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e come tali, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto.

- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.
- di partecipare alle Assemblee e di votare sulle materie oggetto delle stesse, con particolare riguardo alle delibere concernenti le modifiche dello statuto e dei regolamenti e l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario;
- di rivestire la qualità di elettorato attivo e di potersi candidare agli organi sociali;
- di partecipare ad ogni attività associativa;
- di poter usufruire dei servizi resi dall'Associazione, con le modalità ed i termini stabiliti dagli organi sociali.
- di recedere dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti, ed in particolare hanno l'obbligo di:

- versare le quote associative, le quote mensili e le eventuali somme integrative, con le modalità ed i termini stabiliti dagli organi sociali; tali somme sono versate a titolo espressamente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci; le somme versate, a qualsiasi titolo, non sono trasferibili e non sono, mai, rivalutabili;
- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- tenere, all'interno degli ambienti dell'Associazione, il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione ed al decoro, non tenendo, altresì, discorsi contrari ai principi morali;
- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità, per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

La qualifica di socio è, normalmente, incompatibile con qualunque forma di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, tranne nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla normativa per tempo in vigore.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni – ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione formale al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo ed è subordinata all'integrale pagamento delle somme eventualmente dovute dal socio dimissionario alla data delle dimissioni;
- esclusione – è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per morosità, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio segreto, dovrà essere comunicato, per iscritto, all'interessato a mezzo lettera raccomandata a/r o mediante consegna personale;

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la qualifica di socio, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa, né al rimborso delle quote versate, che non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio o Fondo di Dotazione dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quota sociale annua di iscrizione;
- contributi ordinari e straordinari dei soci deliberati dagli organi sociali;
- contributi straordinari volontari dei soci;
- contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- le somme provenienti dal c.d. "5 per mille", una volta che l'Associazione abbia visto riconosciuto tale diritto dagli organi statali preposti;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni e lasciti, da chiunque provengano;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono approvate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso, esclusione o decadenza dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato

163 all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
164 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare non creano quote indivise di
165 partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
166 universale.

167 **Articolo 7** 168 **Organi dell'Associazione**

169 Sono organi dell'Associazione:
170 • l'Assemblea dei Soci;
171 • il Consiglio Direttivo;
172 • il Presidente;
173 • il Presidente Onorario;
174 • l'Organo di controllo.

175 **Articolo 8** 176 **L'Assemblea ordinaria dei Soci**

177 Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel
178 libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale.
179 Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano
180 tutti gli associati.

181 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
182 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta
183 l'anno, per l'approvazione del bilancio, con avviso scritto, affisso nei locali dell'Associazione e/o in altri
184 luoghi ritenuti idonei, o inviato a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail, almeno dieci giorni prima della
185 data fissata per la riunione; nell'avviso devono essere indicati i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora
186 ed il luogo dove si terrà l'adunanza, nonché, la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in
187 seconda convocazione; la seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo la prima.

188 L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed il verbale è redatto dal
189 Segretario o, in caso di sua assenza, da uno dei presenti, nominato dal Presidente.
190 Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle conseguenti delibere, in prima
191 convocazione è necessario che siano presenti la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a
192 maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero di
193 associati presente e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
194 In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- 195 • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- 196 • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 197 • approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o
198 ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- 199 • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di
200 responsabilità nei loro confronti;
- 201 • deliberare sull'esclusione degli associati;
- 202 • approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 203 • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
204 competenza o sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- 205 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere debitamente trascritte nel libro dei Verbali delle
206 Assemblee e rimangono affisse, nei locali dell'Associazione, durante i dieci giorni che seguono
207 l'Assemblea.

208 **Articolo 9** 209 **L'Assemblea straordinaria dei soci**

210 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
211 • deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
212 • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
213 • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua

R

214 competenza.
215 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la
216 necessità e/o l'opportunità, o su richiesta scritta, indicante gli argomenti posti all'ordine del giorno,
217 formulata da tanti soci che rappresentino un terzo della compagine sociale, con avviso scritto, affisso nei
218 locali dell'Associazione e/o in altri luoghi ritenuti idonei, almeno dieci giorni prima della data fissata per
219 la riunione; nell'avviso devono essere indicati i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dove
220 si terrà l'adunanza, nonché, la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione;
221 la seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo la prima.
222 L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed il verbale è redatto dal
223 Segretario o, in caso di sua assenza, da uno dei presenti, nominato dal Presidente.
224 Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria e delle conseguenti delibere, in prima
225 convocazione è necessario che siano presenti la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a
226 maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero di
227 associati presente e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, ad esclusione di quelle Assemblee
228 che abbiano per oggetto la modifica dello statuto sociale, con particolare riguardo per la modifica
229 dell'oggetto sociale, e lo scioglimento dell'Associazione. In tali casi, in prima convocazione,
230 l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno i due terzi degli associati che delibereranno a
231 maggioranza, mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza della metà più
232 uno degli associati che delibereranno a maggioranza.
233 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere debitamente trascritte nel libro dei Verbali
234 delle Assemblee e rimangono affisse, nei locali dell'Associazione, durante i dieci giorni che seguono
235 l'Assemblea.
236 Le votazioni durante le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgono, normalmente, per alzata
237 di mano; qualora ne faccia richiesta un decimo dei presenti, le votazioni possono svolgersi a scrutinio
238 segreto.

239 **Articolo 10**

240 **Funzionamento dell'Assemblea degli Associati**

241 Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
242 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega
243 scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
244 L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a
245 distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
246 sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
247 svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
248 sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
249 verbalizzazione;
250 sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
251 all'ordine del giorno.

252 **Articolo 11**

253 **Il Consiglio Direttivo**

254 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.
255 La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici
256 associati.
257 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
258 Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.
259 Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente dell'Associazione, il
260 Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
261 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente, ogni qualvolta
262 lo ritenga necessario per la vita dell'Associazione.
263 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in
264 assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
265 Esso può essere convocato su richiesta formale di un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente
266 deve convocare il Direttivo, nei modi previsti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di
267 convocazione.



322

Il Presidente

323

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

324

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

325

326

Il potere di rappresentanza attribuito è generale; eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

327

328

In caso d'urgenza, il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti che ritiene utili e necessari per il raggiungimento dei fini associativi, riferendo al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile.

329

330

In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

331

332

Articolo 13

333

Il Presidente Onorario

334

In considerazione dei valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può attribuire la Presidenza Onoraria a persona ritenuta idonea, per meriti, capacità e carisma, a rappresentare e simboleggiare gli scopi del presente Statuto.

335

336

337

Il Presidente Onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile; svolge la sua opera in favore dell'Associazione, anche partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola.

338

339

Articolo 14

340

Organo di controllo

341

L'Organo di Controllo, sia nel caso di nomina obbligatoria per legge, sia nel caso di nomina per libera determinazione, è nominato dall'Assemblea.

342

343

L'Organo di Controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

344

345

In alternativa può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

346

347

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

348

349

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

350

351

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

352

353

L'Organo di Controllo, nella prima riunione, nomina al suo interno il Presidente.

354

355

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

356

357

La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

358

359

L'Organo di Controllo, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

360

361

- verifica periodicamente l'esistenza di cassa, la documentazione e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica la corrispondenza dei bilanci consuntivi alle registrazioni contabili, redigendo la relativa relazione di accompagnamento, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- controlla, in genere, il regolare svolgimento della vita sociale.

362

363

364

Articolo 15

365

Esercizio finanziario e bilanci

366

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

367

368

369

370

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

371

372

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

373

374

A

Articolo 16
Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore. In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere diviso tra i Soci.

Articolo 17

Norma transitoria

Il presente statuto, dopo essere stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati e presentato all'Agenzia delle Entrate per la relativa registrazione, entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si realizzeranno, contemporaneamente, le condizioni sospensive previste dal Dlgs 117/2017 e, cioè:

a) quando la Commissione Europea avrà dato atto che le norme fiscali contenute nel testo della Riforma del Terzo settore, non costituiscono un elemento distorsivo delle concorrenze;

b) sia entrato in funzione il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Fino a quel momento rimarrà in vigore lo Statuto approvato in data 07 novembre 2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 12 novembre 2012, n. 9201.

Articolo 18

Norma finale

Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni, contenute nel Libro I del codice civile e alle norme contenute nei D.Lgs. n. 117/2017 e 112/2017.